

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

È in istudio la revisione del Codice della marina. Là sarà il luogo ove dovranno essere trattate le questioni del diritto internazionale, per quanto riguarda il territorio dello Stato. Non pregiudichiamo nulla per ora, mentre si potrà allora tutto opportunamente discutere. Oggi pare a me che, se vi è una disposizione la quale corrisponda allo scopo a cui vuole arrivare l'articolo che ci si propone, il migliore consiglio sarebbe lasciare le cose come stanno; qualora poi, per avventura, quest'idea non passi, si pensi al modo come redigere l'articolo.

NOCITO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Damiani ha facoltà di parlare.

DAMIANI. Benchè in quest'articolo fosse espressamente detto che le concessioni, di cui si tratta, saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali; pure ve ne ha, secondo me, talune che sarebbe stato molto meglio inserire nell'articolo stesso, soprattutto quelle che han tratto alla navigabilità di talune spiagge.

Non tutte le spiagge in Italia, sono come quelle ricordate dall'onorevole Pierantoni; ve ne sono talune meno grandi, e che non hanno comunicazione per la via di terra, nè sono così larghe come quelle incantevoli di Posilipo e Mergellina.

Fra queste spiagge, probabilmente più modeste ma non certo meno deliziose, qualcuna dà alimento non solamente ad una immensità di pescatori, ma giova moltissimo all'industria dei terreni fertilissimi che ne sono bagnati.

Io potrei citarne una che conosco particolarmente (e che, come me, deve conoscere il mio onorevole amico il marchese Maurigi, perchè vi ha delle grandi proprietà), ove, qualora non si prendesse qualche precauzione, si potrebbe, in seguito alle concessioni di cui è parola in questo articolo, distruggere assolutamente ogni mezzo di comunicazione tra la città ed i terreni importantissimi ai quali si arriva, mercè la navigazione in quelle acque.

Accenno allo stagnone di Marsala, quel tratto di mare che era il porto di Dio, dal quale prese il nome la città nuova; ivi si congiungono il Tirreno e l'Africano, e compensa della distruzione che recò al gran porto Giovanni d'Austria, l'amenità del sito, bellissimo e interessante pei grandi ruderi e per il sorriso della natura.

Potrei aggiungere che non solo finora si è osservato, per la costruzione delle saline in quelle spiagge, l'inconveniente di non poterle passare con le piccole barche, che sono l'unico tramite del quale possono giovare i proprietari, ma quegli esperimenti che si sono proposti per l'ostricoltura, e le

dighe che sarebbero state necessarie, secondo gli studi fatti, per introdurre la piscicoltura, hanno fatto pensare agli effetti esiziali di rendere quella marina inadatta alla navigazione.

E insieme alle difficoltà che sarebbero insorte col fatto della costruzione delle dighe, si è dovuto pensare al danno immenso risultante dalla formazione dei banchi per le ostriche e dal turbamento delle correnti; tanto che non si mette in dubbio la maggior difficoltà che deriverebbe all'accesso nelle proprietà bagnate da quelle acque.

Per tali ragioni io credevo assolutamente indispensabile che in quest'articolo ove si prevede qualche danno che può seguire all'interesse generale, pel fatto di stabilimenti diretti all'ostricoltura e alla piscicoltura, fosse previsto anche quest'inconveniente al quale si potrebbe andare incontro, qualora gli attrezzi che dovrebbero stabilirsi in quei luoghi abbastanza adatti, secondo il parere dei pratici, alla coltura delle ostriche e dei pesci, fossero per produrre gravi danni all'industria di quelle campagne, perchè non vi si potesse più accedere col mezzo delle barche. Io pregherei quindi il ministro e la Commissione a voler aderire a che s'introduca in quest'articolo qualche parola diretta ad impedire l'inconveniente che io prevedo; ma qualora credessero di non introdurre nessuna'altra cosa oltre quelle che vi sono scritte, mi contenterei che si accettasse almeno come una raccomandazione quello che io ho accennato, perchè, mentre da un lato tende a salvare un grande interesse, dall'altro risponde alle apprensioni che la votazione di questo articolo potrebbe necessariamente suscitare in quei luoghi.

NOCITO. Sono dolente di non poter dividere l'opinione di coloro i quali credono che l'articolo 7 della legge sia inutile, perchè altro non sia se non se una ripetizione dell'articolo 141 del Codice per la marina mercantile. Io credo che l'articolo 7 della legge e l'articolo 141 del Codice della marina mercantile trattino cosa assolutamente diversa o, per lo meno, non è la stessa la materia contemplata nei due articoli.

Infatti nell'articolo 7 di questo progetto di legge si parla delle concessioni di tratti di spiaggia, di acque demaniali o di mare territoriale; invece nell'articolo 141 del Codice di commercio si tratta delle concessioni del diritto della pesca del tonno, e si tratta unicamente della facoltà di fare dentro le acque quelle opere che sono indispensabili per la pesca del tonno. L'articolo 141 dice:

« Lo stabilimento di tonnare nei mari dello Stato non potrà effettuarsi se non se per concessione del Ministero della marina.